

ultimati entro diciotto mesi e comunque nei termini di cui alla Convenzione tra il Comune e i sigg. Noghino e Demini, sopra menzionata e non dopo l'ultimazione del fabbricato adiacente, inpegnato dalle Assicurazioni Generali di Venezia.

La C. C. I., in seduta n. 2728 del 27 marzo 1956 ha espresso parere favorevole all'operazione sopra descritta e in seduta n. 2731 del 10 aprile 1956 ne ha approvato i particolari esecutivi, tra i quali:

a - modalità di revisione di prezzo qualora la cubatura delle costruzioni ultimate differisca da quella di progetto, con diritto per l'I. M. A. di ridurre proporzionalmente anche il prezzo unitario dell'area nel caso che l'eventuale differenza di volume in meno per il costruito superi il 10%;

b - concessione di un premio di acceleramento di lire 70.000 al giorno per il caso che la costruzione sia ultimata con anticipo di un mese o più prima della fine del 18° mese dalla stipula di compravendita e appalto e penale di uguale importo per ogni giorno di ritardo;